



COMUNE DI TORREGLIA

(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DEL COMUNE DI TORREGLIA

Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 21.05.2001

ART. 1
Il Consiglio

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un organismo di rappresentanza collegiale con funzioni propositive e consultive, espressione dei cittadini residenti frequentanti le classi 4[^] e 5[^] Elementare e 1[^], 2[^] e 3[^] Media.
2. Si compone di 16 Consiglieri e del Sindaco dei Ragazzi. Il Consiglio dura in carica 2 anni.

ART. 2
Funzioni e competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi indirizza e controlla l'attività del Sindaco dei Ragazzi e dei suoi collaboratori che compongono la Giunta.
Interpreta ed elabora le proposte della comunità che rappresenta.
2. Ha funzioni propositive e consultive estese all'ambito dei programmi di governo del Comune.
In tale contesto stabilisce un rapporto di collaborazione con gli organi collegiali del Comune, quali la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale e le Commissioni Consiliari.
3. Il Consiglio dei Ragazzi può adottare regole interne per la conduzione e la disciplina delle sedute consiliari, per la costituzione di commissioni e, più in generale, per i rapporti che intende stabilire con la comunità cittadina in tutte le sue articolazioni.

ART. 3
Il Sindaco dei Ragazzi e la Giunta

1. Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta le aspirazioni sociali della comunità che lo ha espresso.
Ha compiti consultivi e propositivi che esercita nei rapporti con gli organismi di rappresentanza dell'Amministrazione Comunale.
Promuove idonee iniziative per il conseguimento degli obiettivi fissati e sottoscritti nel documento programmatico.
Impartisce le direttive generali di governo.
Promuove e mantiene i rapporti con il Sindaco e la Giunta Comunale.
Nomina, presiede e convoca la Giunta che lo affianca nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il numero degli Assessori sarà quello ritenuto necessario ad affrontare l'impegno programmatico e verrà stabilito dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, su proposta del Sindaco.

ART. 4
Modalità di elezione

1. L'Assessore alla pubblica istruzione, di concerto con il corpo insegnanti e gli alunni definiti all'art. 1, organizza le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi, secondo criteri e tempi in armonia con il programma scolastico.
2. I candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere sottoscrivono il programma che si prefiggono di sviluppare durante il corso del mandato e lo pongono alla valutazione della base elettorale.
3. L'elezione alla carica di Sindaco dei Ragazzi si svolge contestualmente all'elezione dei Consiglieri.

4. Gli elettori esprimono due preferenze:
 - una per la carica di Sindaco dei Ragazzi;
 - una per la carica di Consigliere.
5. Risulteranno eletti alla carica di Sindaco e alla carica di Consigliere, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
6. In caso di parità di preferenze, tanto per la carica di Consigliere quanto per quella di Sindaco, verrà eletto il candidato più anziano di età.

ART. 5

Principi e valori di riferimento

1. Il Consiglio dei Ragazzi, il Sindaco e la Giunta uniformano la loro funzione di rappresentanza ai principi ed ai valori fondamentali della libertà, della democrazia, della solidarietà, della partecipazione, della cultura e della pace, richiamati nello Statuto Comunale di Torreglia.

ART. 6

Sede consiliare e mezzi operativi

1. L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le esigenze operative di governo, mette a disposizione degli organi di rappresentanza dei ragazzi, la Sede Municipale o altro spazio pubblico ed i mezzi necessari al buon funzionamento di tutte le attività inerenti al mandato.